



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE n. 1/2017 NEL PROCEDIMENTO n. 1/2017

- a carico di ORRU' ANDREA, tess. n. 1 6 9 5 7

* * *

Il Giudice Sportivo Nazionale

premessò che

- in data 16.01.2017 il Giudice Sportivo Nazionale riceveva la segnalazione ex art. 36 R.G.S., tramite PEC del Commissario straordinario SAFRO, Consigliere Guelfi, il quale inoltrava a sua volta la segnalazione 15.1.2017 del RM Marino Pinna, avente ad oggetto fatti accaduti in occasione della 4^a prova C.I.I. 2017 - Macroarea 6, tenutasi presso il campo di tiro dell'A.S.D. Tiro Dinamico Terme di Sardara il 14.01.2017;
- in detta occasione il tiratore Andrea Orrù affiancava il RM nel giro di ricognizione, quale persona che aveva concepito e montato gli esercizi. Dopo una fase iniziale, all'indicazione del RM circa la necessità di spostare alcuni bersagli presso l'ultimo stage, il tesserato Orrù avrebbe sospeso arbitrariamente il sostegno al RM, entrando in aperta polemica con lo stesso. Lo stesso 14.1.2017 il RM Sig. Pinna si sarebbe poi avveduto del fatto che lo stesso sig. Orrù, con altri, lo avrebbe fatto oggetto di espressioni offensive via FaceBook;
- in data 30.1.2017, rilevata la propria competenza ex art. 32 R.G.S. esclusivamente per quanto attiene all'esame dei fatti occorsi e dei comportamenti tenuti in occasione della competizione sportiva, il Giudice Sportivo dava a mezzo e-mail avviso dell'avvio del procedimento al sig. Orrù, alla società di sua appartenenza, al Sig. procuratore Federale ed alla Federazione, fissando per la decisione la data del 6.2.2017 ed avvisando il sig. Orrù del termine a suo favore per fare pervenire eventuali memorie e documenti, con scadenza venerdì 3 febbraio 2017;
- in data 30.1.2017 il Giudice Sportivo, nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 27 e 40, n. 2 RGS, acquisiva presso la FITDS il modulo di richiesta per l'organizzazione di eventi inoltrata dal Club in vista della gara in questione;
- in data 30.1.2017 il Giudice Sportivo sentiva telefonicamente, nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 27 e 40, n. 2 RGS, il RM Sig. Pinna, il quale:
 - riferiva che il MD Garau lo accoglieva presso il campo di tiro, indicando il sig. Andrea Orrù quale soggetto che aveva concepito gli esercizi ed allestito i relativi stage;
 - riferiva che il MD Garau delegava il sig. Orrù per l'attività di verifica degli stage con il RM, in sua assistenza;
 - confermava lo svolgimento dei fatti come da sua relazione. In particolare, precisava che il sig. Orrù, in occasione del sopralluogo all'ultimo stage, avrebbe contestato la richiesta del RM di spostare alcuni bersagli. La richiesta del RM rispondeva ad una duplice esigenza: da un lato quella di garantire la safety dell'esercizio, posto che a protezione dei colpi esplosi all'indirizzo di alcuni bersagli metallici vi era la sola presenza di pneumatici, da soli giudicati insufficienti a garantire il contenimento di proiettili; dall'altro, quella di garantire il

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070

P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156

E-mail: segreteria@fitds.it

<http://www.fitds.it>

regolare svolgimento della gara posto che, sempre per sovrapposizione di bersagli, il RM rilevava come quelli in secondo piano sarebbero stati facilmente raggiungibili dai colpi esplosi in direzione dei bersagli in primo piano. A tale richiesta il sig. Orrù avrebbe reagito indispettendosi, negando di proseguire nella propria collaborazione per lo spostamento dei bersagli e polemizzando con il RM con espressioni quali "la prossima volta lo fai tu l'esercizio";

- riferiva che, in seguito, avendo percepito le voci dai toni accesi, il MD Sig. Garau accorreva per sostenere, in quell'ultima fase, il lavoro del RM di sistemazione dell'esercizio.
- sempre nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 27 e 40, n. 2 RGS, in data 5.2.2017 il Giudice Sportivo sentiva telefonicamente il Sig. Orrù, il quale:
 - confermava di essersi indispettito per l'insistenza del RM, con il quale si trovava in disaccordo, al fine di spostare numerosi bersagli, molti dei quali, a detta dell'Orrù, non comportavano alcun rischio per la safety né erano in grado di falsare la gara;
 - confermava di essersi allontanato in occasione del diverbio accesi con il RM durante la revisione dell'ultimo stage;
 - precisava, in ogni caso, di aver assistito il RM sino all'ultimo stage, per poi dissentire ed allontanarsi al solo fine di lasciar placare gli animi, nel frattempo accesi reciprocamente;
 - precisava - e lo si riporta solo per completezza nel riferire la versione dell'incolpato benchè circostanza attinente a fatti estranei al presente procedimento - come sia di presenza che a mezzo Facebook il suo sfogo emotivo non si sia mai spinto sino all'indirizzo di vere e proprie offese al RM, né riguardo al suo ruolo federale né riguardo alla sua persona;
 - precisava, comunque, di essersi dispiaciuto profondamente per l'accaduto, rimuovendo inoltre immediatamente i post in questione da Facebook;
 - precisava di aver inviato chiamata telefonica all'indirizzo del sig. Pinna diverse volte, al solo fine di scusarsi, senza peraltro essere riuscito a parlare con il RM in tal senso;
- sempre il 5.2.2017 il GS riceveva mail dal sig. Orrù con la quale lo stesso si scusava formalmente nei confronti della Federazione e delle sue emanazioni, ripercorrendo le argomentazioni già avanzate telefonicamente e sopra succintamente riportate

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento

Visto

l'art. 40 del Regolamento di Giustizia

Considerati i seguenti profili

- a) il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza, ex art. 32 RGS, su tutte le questioni connesse allo svolgimento della gara. Come tale, rientrano nella competenza di questo Giudice le vicende occorse in occasione della gara. Non anche la valutazione circa le riferite pubblicazioni sul social FaceBook. Oggetto del presente procedimento sono dunque le prime;
- b) dall'istruttoria condotta è emerso come:
 - il sig. Orrù abbia collaborato fattivamente all'organizzazione e svolgimento della gara, così contribuendo alla promozione dell'attività federale sul territorio;
 - il sig. Orrù abbia prestato assistenza al RM sig. Pinna, salvo il diverbio accesi in occasione dell'ultimo stage;
 - che in tale occasione si sia allontanato ad evitare ulteriori polemiche con il RM a fronte degli stati d'animo accesi;
 - in effetti, il sig. Orrù non si è reso responsabile di alcuna espressione offensiva all'indirizzo del sig. Pinna. Così è stato sul campo e così sembra essere stato nei post su Facebook, qui presi in considerazione solo quale documento attestante la condotta del soggetto integralmente considerata, anche in momenti immediatamente successivi e dunque

significativi e pregnanti al fine della valutazione della condotta, pur se esclusi dalla competenza del GS;

- d'altro canto, se resosi disponibile a prestare la propria opera in favore di un rappresentante federale, avrebbe dovuto proseguire rispettosamente nell'assistenza;
- allo stesso modo, però, è doveroso considerare come l'attività di supporto al RM sarebbe dovuta essere svolta dall'organizzazione della gara, e dunque dal MD, il quale sembra invece aver delegato integralmente tale attività, disinteressandosene sino all'ultimo, salvo poi intervenire doverosamente in supporto del RM;

c) ai sensi degli artt. 3.9 e 3.10, cap. V), Regolamento Sportivo della FITDS, infatti, (omissis)

- *Gli organizzatori dovranno predisporre adeguati programmi di gara nel rispetto del presente regolamento e del regolamento sportivo F.I.T.D.S. in vigore. I programmi di gara dovranno pervenire al Delegato di Area Interregionale,*
- (omissis) *almeno 30 gg prima dell'evento.*

E ancora: *I programmi di gara dovranno specificare almeno:*

- (omissis) *Nominativi degli incaricati alla realizzazione degli esercizi di gara...;*
- (omissis)... *"Stage profile" e relativi briefing;*
- *I programmi dovranno inoltre contenere una rappresentazione grafica degli esercizi;*
- *Dovranno essere specificate inoltre, per ogni singolo esercizio le seguenti informazioni:*
 1. *tipo di esercizio;*
 2. *condizione di partenza;*
 3. *colpi minimi richiesti;*
 4. *distanze minime e massime di ingaggio dei bersagli;*
 5. *numero dei bersagli cartacei;*
 6. *numero e tipo dei bersagli metallici abbattibili (popper, piastre, piatti);*
 7. *punteggio totale;*
 8. *"stage factor";*
 9. *procedura;*

Alla FITDS non risulta essere pervenuto alcunchè in punto descrizione preventiva degli stage, né alcuna comunicazione circa il nominativo della persona incaricata di concepire e montare gli esercizi;

*

Tutto quanto sopra premesso, il Giudice Sportivo della F.I.T.D.S.

ammonisce verbalmente

il deferito **ORRU' ANDREA**, tess. n. **1695**, circa il dovere di prestare la propria opera laddove richiesto da Organi Federali

ammonisce verbalmente altresì

la società organizzatrice della competizione "**ASD Terme di Sardara**", in persona del presidente sig. **Garau Salvatore**, circa il dovere di attenersi alle prescrizioni regolamentari in tema di organizzazione e gestione delle competizioni.

* * *

Si comunica:

- al sig. Orrù Andrea, via mail all'indirizzo andrea.orrù67@gmail.com;
- alla società di appartenenza "ASD Terme di Sardara", via mail all'indirizzo salvatoregarau1@virgilio.it;
- al sig. Procuratore Federale, via mail all'indirizzo procurafederale@pec.fitds.it;
- alla F.I.T.D.S., via mail all'indirizzo segreteria@fitds.it.

6 febbraio 2017.

Si pubblichi come da Regolamento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Davide Mantovan

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 19 /
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>